



## **COMUNICATO UFFICIALE N.170** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 146/AA al N. 149/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1580 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Rino ROSSINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

RINO ROSSINI, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società SSD ROMA VIII all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione al punto 3 del C.U. n. 446 del 7.6.2018 del C.R. Lazio, nonché agli artt. 23 delle NOIF, e 44 del Reg. LND, per aver omesso di provvedere al tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, per la stagione sportiva 2018-2019, per la conduzione della prima squadra della società SSD ROMA VIII ARL, militante nel campionato di 1° Categoria, C.R. Lazio, eludendo in tal modo la normativa federale di riferimento;

SSD ROMA VIII ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la superiore condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rino ROSSINI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della S.S.D. ROMA VIII ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Rino Rossini e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD ROMA VIII ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 147/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 34 pfi 19-20 adottato nei confronti dei sig.ri Massimo AMISTADI, Fabrizio BONINSEGNA e della società US BAONE ASD avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO AMISTADI, Presidente della soc. US BAONE ASD, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di verificare e, di fatto, per aver consentito che il calciatore Debiasi Valentino prendesse parte alle attività sportive ed agonistiche (allenamenti) della prima squadra, in mancanza di valida certificazione medica ai fini della idoneità sportiva, in quanto il certificato del calciatore in questione risultava scaduto alla data del 7.5.2019;

FABRIZIO BONINSEGNA, nella qualità di Dirigente della stessa US BAONE ASD, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt., 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, perché si rifiutava di provvedere all'effettuazione di nuova certificazione medica per il calciatore Debiasi, essendo priva di validità quella esistente, adducendone l'inutilità in considerazione della mancanza di poche giornate alla fine del campionato;

US BAONE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo AMISTADI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US BAONE ASD, e dal sig. Fabrizio BONINSEGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Massimo AMISTADI, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Fabrizio BONINSEGNA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società US BAONE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 148/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 52 pfi 19-20 adottato nei confronti della società AC VALTROMPIA 2000 avente ad oggetto la seguente condotta:

AC VALTROMPIA 2000, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al calciatore CULLHAJ FATJAN di cui al procedimento n. 52 pfi 19-20;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tiberio Assisi, in qualità di Presidente, per conto della società AC VALTROMPIA 2000;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) per la società AC VALTROMPIA 2000;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1422 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Alessandro ALEOTTI e della società FCD BRERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ALEOTTI, Presidente pro tempore della Soc. FCD BRERA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, nonché dell'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato sulla pagina Facebook della Società FCD BRERA un commento alla gara C.S. Locate-F.C.D. Brera del 09.12.2018, Campionato di 1<sup>a</sup> categoria C.R. Lombardia, nel quale si attribuivano al Presidente del C.S. Locate, sig. Marazzina Paolo, frasi a contenuto discriminatorio che sarebbero state proferite nei confronti di calciatori della squadra avversaria, fatto questo non risultato provato in sede di indagine ed anzi smentito in particolare dalle dichiarazioni del direttore di gara, sig. Andrea Cannata e dell'osservatore arbitrale designato per la gara predetta, Sig. Paolo Bottini;

FCD BRERA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta del suo Presidente, sig. Alessandro Aleotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ALEOTTI in proprio, e nella qualità di Presidente, per conto della società FCD BRERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro ALEOTTI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società FCD BRERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina